

**CONVENZIONE  
TRA  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE  
E  
L'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI  
CORSI DI STUDIO PER IL SERVIZIO SOCIALE E DEI TIROCINI DI ADATTAMENTO**

**l'Università degli Studi di Trieste**, C.F. 80013890324, (d'ora innanzi denominata "UNITS"), con sede a Trieste, Piazzale Europa 1, rappresentata dal Prof. Francesco Peroni, nato a Brescia il 07.04.1961, in qualità di Rettore pro-tempore dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2013

**E**

**l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia** (d'ora in poi denominato "Ordine"), C.F. 90067380320, con sede legale in Trieste – Via Diaz 7 e sede operativa a Udine in Via De Rubeis 35/1, rappresentato dalla Presidente, dott.ssa Miriam Totis, nata a Buttrio (UD) il 12.01.1958, a ciò autorizzata con decisione del Consiglio dell'Ordine di data 13.02.2013 con deliberazione n. 22

**PREMESSO**

- che il tirocinio professionale per assistenti sociali previsto nei corsi di laurea triennale e magistrale costituisce parte fondamentale e qualificante della formazione in servizio sociale per il corretto esercizio della professione;
- che il tirocinio di ogni studente implica necessariamente una competente attività di supervisione personalizzata da parte di professionisti (assistente sociale o assistente sociale specialista) iscritti rispettivamente alla sezione B o alla sezione A dell'Albo professionale e presenti nella struttura in cui l'esperienza ha luogo (si veda di seguito l'art. 8);
- che la funzione didattico-formativa svolta dai docenti nell'ambito del percorso di studi universitari richiede la piena integrazione con la funzione di guida e supervisione nella realtà istituzionale e organizzativa dei servizi sociali in cui il tirocinio si svolge;
- che il corretto e qualificato svolgimento del tirocinio costituisce interesse comune per le istituzioni coinvolte, in specie UNITS, il Dipartimento di Studi Umanistici (d'ora in poi Dipartimento), in esso i Corsi di Studio in Servizio sociale (classi delle lauree L39 e LM87), e l'Ordine, ognuna per le proprie autonome competenze e responsabilità;
- che è interesse comune delle suddette istituzioni sviluppare tra loro lo scambio di informazioni atte a verificare la congruenza tra l'offerta formativa da un lato e le problematiche ed esigenze del territorio dall'altro.

**RICHIAMATA LA SEGUENTE NORMATIVA:**

- la Legge 23 marzo 1993 n. 84 "*Ordinamento della Professione di Assistente Sociale*";
- il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994 n. 615 "*Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale*";
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n.142 "*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento*";

- il DM Murst n. 270 del 22.10.2004, ed in particolare l'art. 3, comma 9, che stabilisce che "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello";
- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Regolamento attuativo dell'art.1, comma 18 della legge n.4/1999 relativo alle modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento, con particolare riferimento all'art. 6 sul tirocinio";
- la L.R. 31 marzo 2006, n. 6 della Regione Friuli Venezia Giulia "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- il D.Pres. FVG 103/2010 "Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Finalità della convenzione**

1. UNITS e Ordine definiscono con la presente convenzione obiettivi, contenuti generali e modalità per il corretto svolgimento dei tirocini professionali degli studenti dei corsi di L in "Servizio sociale" (classe L-39) e LM in Servizio Sociale, Politiche sociali, Programmazione e Gestione dei servizi (classe LM-87) attivati presso il Dipartimento, al fine di assicurare agli stessi tirocini la qualità, l'aderenza ai contenuti della professione e l'efficacia formativa; individuano, inoltre, sia gli impegni reciproci che quelli promozionali, organizzativi e formativi che Dipartimento e Ordine intendono promuovere verso i soggetti del tirocinio.
2. Il Dipartimento e l'Ordine prevedono, altresì, forme di collaborazione nell'ambito dei tirocini di adattamento (di cui al D.L. 27.1.1992 n. 115) dei professionisti che hanno conseguito il titolo di studio all'estero.

### **Art. 2 - Definizione del tirocinio**

1. Il tirocinio nella formazione di base e caratterizzante prevista dalle L in Servizio sociale e LM in Servizio sociale, Politiche sociali, Programmazione e Gestione dei servizi rappresenta per gli assistenti sociali un elemento fondamentale e imprescindibile di acquisizione dei contenuti propri della disciplina professionale, nella continua feconda dialettica fra apprendimento teorico-scientifico e conoscenza/abilità ricavata dalla sperimentazione sul campo.
2. Il tirocinio si configura come un'attività formativa finalizzata a un più efficace e positivo inserimento nei contesti lavorativi dei servizi presenti sul territorio.  
Esso costituisce inoltre un'opportunità di formazione al ruolo professionale e di acquisizione dei riferimenti deontologici propri della professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista.
3. Il tirocinio in servizio sociale si svolge come esperienza guidata nella realtà quotidiana dei servizi sociali attivati dalle diverse istituzioni ed organizzazioni e/o degli studi professionali in cui opera il servizio sociale professionale  
Tale tirocinio si struttura come un progetto formativo personalizzato per ciascuno studente, al fine di consentirgli di sviluppare:

- una personale competenza adottando un atteggiamento riflessivo e critico sul rapporto tra teorizzazioni scientifiche e pratiche professionali;
- capacità e autonomia progettuale in rapporto ai diversi livelli di intervento del servizio sociale professionale;

capacità d'azione correttamente contestualizzata, scientificamente fondata, metodologicamente e tecnicamente adeguata; e, per quello che riguarda gli studenti del corso di laurea specialistica, capacità ed autonomia nella progettazione, programmazione e gestione manageriale di servizi.

### Art. 3 - Aree di competenza del tirocinio

1. Il tirocinio insiste soprattutto su queste aree di competenza:

- area tecnico-metodologica, che comprende sia le funzioni relative alla trattazione delle problematiche poste dall'utenza, sia l'elaborazione di piani e progetti di intervento, e la promozione ed organizzazione di risorse;
- area relazionale, che comprende la necessità di coinvolgere ed orientare la dimensione emotiva e la dimensione etica nel rapporto con le persone, in un processo d'aiuto;
- area sociale ed istituzionale, comprendente la conoscenza del contesto ambientale e istituzionale in cui si svolge il tirocinio, il territorio, l'organizzazione dei servizi;
- area organizzativo-manageriale che comprende sia le funzioni gestionali che di pianificazione e programmazione nel campo dei servizi sociali e delle politiche sociali, nonché di valutazione della qualità dei servizi;
- area scientifico-metodologica orientata alla ricerca di servizio sociale.

Ulteriori specificazioni di competenze devono essere strettamente correlate agli obiettivi formativi qualificanti la classe di riferimento.

### Art. 4 - Soggetti coinvolti

1. La struttura formativa del tirocinio implica l'interazione coordinata dei seguenti soggetti:

- lo studente-tirocinante, che deve risultare regolarmente iscritto ai corsi di laurea triennale o magistrale in Servizio sociale del Dipartimento;
- i tutor didattici per i tirocini di servizio sociale, incaricati dal Dipartimento di curare i rapporti con gli enti che ospitano tirocini, favorendo in particolare una efficace comunicazione tra docenti e supervisori, e accompagnare il processo di formulazione e svolgimento dei progetti personalizzati di tirocinio. Tali tutor devono essere in possesso almeno del titolo di studio corrispondente al corso in cui sono iscritti gli studenti-tirocinanti loro affidati, o di titolo equivalente secondo il precedente ordinamento universitario, e risultare iscritti all'Albo. Il numero dei tutor didattici viene convenuto dalle istituzioni contraenti sulla base della quantità di studenti ammessi al tirocinio;
- i docenti, che appartenenti al corso di laurea triennale o magistrale in Servizio sociale del Dipartimento vengono coinvolti nella elaborazione dei progetti personalizzati di tirocinio;
- i supervisori, cioè professionisti assistenti sociali e assistenti sociali specialisti operanti negli enti, nei servizi e negli studi professionali presso i quali si svolgono i tirocini. Tali supervisori devono risultare regolarmente iscritti all'Albo nelle due sezioni corrispondenti ed esercitarne le relative funzioni previste da almeno tre anni. Devono inoltre non aver riportato sanzioni per trasgressione delle norme del Codice Deontologico. I supervisori devono possedere elevata competenza professionale, specifica attitudine e una adeguata formazione nel campo della supervisione. La verifica dei requisiti su indicati viene attuata concordemente tra l'Ordine e i Corsi di Studio triennale e magistrale in Servizio sociale. Di norma i nominativi dei supervisori vengono comunicati all'Ordine prima dell'avvio del tirocinio.

### **Art. 5 - Attivazione e conduzione del tirocinio**

1. Il tirocinio professionale di servizio sociale è regolato mediante convenzione tra il Dipartimento e le organizzazioni/strutture che accolgono studenti in tirocinio. Tali convenzioni vengono stipulate nel pieno rispetto del contenuto della presente convenzione.
2. Ogni anno il Dipartimento comunica all'Ordine l'elenco delle organizzazioni/strutture in cui si svolgono i tirocini: enti, studi associati, liberi professionisti, associazioni, organismi.

### **Art. 6 - Il progetto di tirocinio**

1. Strumento di attuazione del piano formativo, che deve essere condiviso tra i diversi soggetti referenti, è il "progetto personalizzato di tirocinio", in cui vengono indicati gli obiettivi formativi, i contenuti orientativi dell'attività prevista per lo studente tirocinante, la durata, la periodizzazione delle attività e le scadenze prefissate, i criteri valutativi.
2. Detto progetto personalizzato di tirocinio va formulato di norma entro il primo mese dall'avvio del tirocinio.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, sulla base di verifiche periodiche, il progetto di tirocinio può subire opportune modifiche, d'intesa con i soggetti coinvolti (ci cui all'art.4).

### **Art. 7 - Modalità di svolgimento**

1. Il tirocinio professionale andrà interamente svolto durante il rispettivo corso di laurea triennale o magistrale, consentendo così allo studente la completa acquisizione dei crediti formativi universitari (cfu) previsti dall'ordinamento didattico nei due livelli di formazione. I cfu previsti per il tirocinio non potranno essere sostituiti da cfu di alcuna altra materia o attività formativa. Non potrà considerarsi parte del tirocinio professionale (e della relativa quota di ore) l'attività formativa svolta in aula all'interno dell'università, se non per una parte marginale del tempo complessivo di tirocinio previsto e solo qualora tale parte risulti dedicata alla rielaborazione dell'esperienza di tirocinio o ad informazioni ed aggiornamenti proposti agli studenti in relazione al tirocinio stesso.
2. Il tirocinio professionale si svolge nell'arco delle annualità accademiche, prevalentemente in parallelo allo svolgimento delle lezioni universitarie, secondo un'articolazione dell'orario che garantisca agli studenti una presenza nelle sedi di tirocinio adeguata agli obiettivi formativi prefissati. Senza ingenerare gravi disequilibri all'ordinaria programmazione didattica del Dipartimento, possono essere previsti alcuni periodi di presenza più intensa dei tirocinanti nelle sedi di tirocinio, a tempo pieno, in base all'orario di servizio dell'ente ospitante.
3. Ogni studente tirocinante del corso di laurea triennale o magistrale viene affiancato da un supervisore assistente sociale o da un supervisore assistente sociale specialista operante nella sede di tirocinio, salvo specifiche ed eccezionali sperimentazioni di cui all'8, che assume la funzione di referente del progetto di tirocinio. Ad ogni supervisore non potranno essere contemporaneamente affidati più di due tirocinanti.
4. L'attività di supervisione viene svolta all'interno del normale orario di servizio del supervisore.

### **Art. 8 - Ambito di svolgimento del tirocinio**

1. Il tirocinio si svolge di norma nell'ambito di strutture pubbliche e private che presentino i seguenti requisiti:
  - presenza strutturata del servizio sociale professionale;
  - presenza strutturata di uno o più assistenti sociali e assistenti sociali specialisti iscritti all'albo professionale rispettivamente alle due sezioni di riferimento, che assumano il ruolo di supervisori secondo le prerogative indicate all'art.4;



- possibilità per il tirocinante di partecipare personalmente e di sperimentarsi nelle attività di servizio sociale.
2. In alcune specifiche ed eccezionali condizioni di sperimentazione, può essere attivato un tirocinio professionale di servizio sociale presso enti od organizzazioni pubblici o privati che non abbiano ancora al loro interno la presenza strutturata di assistenti sociali o assistenti sociali specialisti, in tali situazioni la funzione di supervisione, da considerarsi esterna, viene appositamente attribuita a un assistente sociale o assistente sociale specialista di provata competenza nella supervisione di tirocinio professionale indicato dall'Ordine professionale d'intesa con il Corso di studi.

#### **Art. 9 - Reciprocità collaborativa**

1. Il Dipartimento - sentito a riguardo l'Ordine - si impegna attraverso i propri corsi di laurea triennali e magistrali relativi al Servizio sociale a promuovere opportunità formative per i supervisori di tirocinio. Parimenti il Dipartimento riconosce la consolidata esperienza di supervisione di tirocinio come requisito rilevante per l'attribuzione del titolo di cultore della materia in discipline del servizio sociale e per l'ammissione dei suoi destinatari allo svolgimento delle attività didattiche secondo la normativa di Ateneo riguardante l'impiego degli stessi cultori. Alle opportunità formative sopra richiamate sono ammessi a partecipare anche i supervisori dei tirocini di adattamento.
2. L'Ordine si impegna a promuovere opportunità di qualificazione e di motivazione alla funzione di supervisione di tirocinio tra i suoi iscritti e a riconoscere una congrua parte di crediti formativi per attività di supervisione di tirocinio professionale; si impegna altresì a fornire indicazioni utili sia per individuare le strutture e i professionisti cui indirizzare gli studenti-tirocinanti, sia per il positivo svolgimento dei tirocini stessi.
3. Congiuntamente le due istituzioni sottoscrittenti si impegnano a formalizzare modalità di confronto al fine di monitorare le esperienze e valutare gli esiti complessivi del tirocinio professionale nel territorio regionale. Si impegnano, inoltre, a coinvolgere in attività formative anche i professionisti in tirocinio di adattamento. Si impegnano infine a promuovere iniziative per sensibilizzare e coinvolgere l'Amministrazione Regionale, le amministrazioni degli EE.LL. e delle Aziende Sanitarie Locali, il mondo della cooperazione sociale, delle ONLUS e delle agenzie private erogatrici di servizi, onde favorire una positiva integrazione tra il percorso formativo universitario e la realtà organizzativo-istituzionale dei servizi sociali.

#### **Art. 10 - Validità del tirocinio**

1. I tirocini effettuati al di fuori delle clausole previste dalla presente convenzione possono essere considerati non validi ai fini della valutazione all'esame di Stato per l'abilitazione professionale.
2. Gli studenti iscritti al corso di LM che non abbiano conseguito una precedente laurea nella classe 39, non avendo acquisito le competenze professionali di servizio sociale riferite alla sezione B dell'Ordine, di norma non svolgono un tirocinio professionale di servizio sociale così come indicato nella presente convenzione neppure nel corso di LM, non venendo pertanto valutati positivamente per l'abilitazione professionale di Assistente sociale specialista.

#### **Art. 11 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni, salvo esplicita richiesta di revisione da parte di una od entrambe le istituzioni sottoscrittenti da far pervenire entro il termine di 90 giorni antecedenti la scadenza della convenzione.

### **Art. 12 - Controversie**

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto le parti concordemente determinano la competenza del Foro di Trieste.

### **Art. 13 - Registrazione dell'atto**

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari di pari valore, sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente, mentre le spese di bollo sono a carico delle due parti, ognuna per il proprio esemplare.

### **Art. 14 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione si fa richiamo alle norme di legge e regolamentari.

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore  
Prof. Francesco Peroni

*Luogo e data*

30 APR. 2013

Per l'Ordine degli Assistenti Sociali  
della Regione Friuli Venezia Giulia

Il Presidente  
dott.ssa Miriam Totis

*Luogo e data*

